

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 07/05/2026

FATTO

Il cliente, nel ricorso, afferma quanto segue:

- in data 12/09/2025 richiede alla società, presso cui ha un conto di broker a lui intestato, il trasferimento presso l'intermediario in questa sede convenuto, di fondi pari a € 2.000,00, divisi in due transazioni: la prima pari a € 700,00 addebitati direttamente sulla carta a lui intestata presso l'intermediario, la seconda pari a € 1.300,00 inviata tramite bonifico al conto relativo alla medesima banca;
- l'importo pari a € 700,00 viene ricevuto a distanza di due giorni mentre il secondo importo di € 1.300,00, secondo quanto riportato dall'intermediario, viene rigirato alla società sopracitata senza mai arrivare al cliente;
- in data 15/10/2025, inviava, tramite PEC, reclamo ufficiale alla banca senza ricevere alcuna risposta.

Il ricorrente domanda, quindi, il rimborso della somma di € 1.300,00

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto, riportato il fatto, afferma che la seconda transazione dell'importo di € 1.300,00 è stata eseguita come bonifico internazionale, tipo di operazione che l'intermediario non è in grado di elaborare, potendo infatti farlo esclusivamente con bonifici SEPA. I bonifici internazionali al di fuori dell'area SEPA vengono pertanto rifiutati e restituiti al mittente, proprio come accaduto in questo caso.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, l'archiviazione o, in subordine, il rigetto della procedura di conciliazione.

DIRITTO

Il ricorrente dichiara di avere disposto, in data 12.09.2025, due transazioni per un totale di € 2.000,00 da un conto broker presso una società terza. Risulta che tale società sia una piattaforma di trading online presso la quale, dunque, il ricorrente ha un proprio conto. La prima transazione, dell'importo di € 700,00, è stata accreditata direttamente sulla carta associata al suo conto presso l'intermediario convenuto e contabilizzata con successo entro due giorni; la seconda transazione, invece, dall'importo di € 1.300,00, è stata disposta tramite bonifico bancario verso il conto radicato presso il convenuto; tuttavia, tale somma non è mai stata accreditata. Tale somma – secondo quanto dichiarato dall'intermediario – sarebbe stata restituita sul conto d'origine aperto sulla piattaforma di trading, in quanto l'intermediario non sarebbe in grado elaborare bonifici esteri.

Osserva il Collegio che il ricorrente non ha presentato repliche, pertanto non ha preso posizione circa tale asserita limitazione contrattuale opposta dalla parte resistente; egli, tuttavia, pare contestare (non il rifiuto dell'operazione in accredito ma) il mancato ripristino della somma sul "conto" mittente, ossia sulla piattaforma di trading, e richiede il recupero dei € 1.300,00 mancanti.

A sostegno di tale circostanza, produce evidenza di un'email inviata dalla piattaforma di trading, che gli comunica il mancato riaccredito. Tuttavia, la predetta email non contiene elementi che consentano di riferirla con certezza alla transazione rifiutata dall'intermediario convenuto, non contiene evidenze contabili a supporto, e indica un allegato che non è stato prodotto agli atti del presente procedimento. Inoltre, la data visibile nello screenshot – "Thu, 10/2/2025" in formato mese/giorno/anno colloca il messaggio in una data successiva di 17 giorni rispetto al rifiuto del bonifico da parte dell'intermediario convenuto, precedente di 13 giorni rispetto alla data in cui il cliente dichiara di aver presentato il reclamo e di 2 mesi e 16 giorni rispetto alla presentazione del ricorso: non è noto se, in tale lasso di tempo o successivamente alla presentazione del ricorso, il cliente abbia verificato se vi fossero novità in merito al riaccredito della somma. Parte ricorrente, del resto, non fornisce ulteriori elementi a supporto dell'asserito mancato riaccredito sul suo conto d'origine, ad es. producendo le movimentazioni conto.

Tanto premesso, ritiene questo Collegio che il ricorrente non abbia dato la prova del mancato riaccredito della somma sul conto mittente, fatto che costituisce il presupposto della pretesa al rimborso fatta valere nel presente procedimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE